



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU

FUTURA LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

 **Italiadomani**
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"**

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

telefono: 0331/924193 e-mail: vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Prot. e data: vedi segnatura

Al personale Docente

Al personale ATA CS

Al Direttore SGA

SITO

Oggetto: direttiva sulla vigilanza sugli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;

EMANA

la seguente **DIRETTIVA** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

La responsabilità per l'inosservanza di tale obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 2047 C.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668).

È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, nell' ipotesi di concorrenza di più obblighi per i quali non è possibile il contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere prioritariamente il dovere della vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, qualunque esse siano, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente o sono i docenti assegnati alla classe in quella scansione temporale, mai l'educatore eventualmente presente, soprattutto se il docente è assente.

Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

Il docente che durante lo svolgimento della lezione debba assentarsi temporaneamente dalla classe, deve prima incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento degli alunni da parte di un docente.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente, assicurando, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici hanno “compiti d'accoglienza e di sorveglianza” nei confronti degli alunni nei **periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche**. Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il **cambio di turno degli insegnanti** e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi**, se non per esigenze impellenti. I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, al contempo, avviso al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informare gli uffici di segreteria. I collaboratori scolastici sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti recandosi nei pressi delle aule. Gli stessi vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

I collaboratori scolastici devono anche vigilare sull'uscita anticipata degli alunni, accertandosi che l'alunno venga prelevato da un genitore o suo delegato maggiorenne. Le deleghe non possono essere verbali ma scritte.

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del/i docente/i assegnato/i alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario. È particolarmente importante che i docenti si muovano all'interno degli spazi dove vengono svolti gli

intervalli per avere la possibilità di controllare meglio gli spostamenti degli alunni e non perderli di vista.

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane **la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al/i docente/i in servizio a quell'ora**. Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

Lo spostamento verso i/le laboratori/aula dedicate/palestre deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza. I docenti, infatti, sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo di device, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

La vigilanza sugli alunni **durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione** dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno. **I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati.**

Si chiede, inoltre, a tutto il personale di prestare la massima attenzione alla vigilanza di quegli alunni che per varie motivazioni mettono in atto agiti rischiosi per sé e per gli altri. Pertanto, soprattutto nei momenti destrutturati, come gli intervalli, le pause mensa o altro, l'attenzione verso questi bambini/ragazzi deve essere molto alta. Per questo motivo, è necessario prestare particolare cura alla chiusura di porte di accesso agli edifici e ai cancelli. Qualora qualcuno evidenziasse eventuali pericoli, dovrà immediatamente contattare il dirigente scolastico ed attivarsi per impedire nell'immediato eventi infausti. I Bambini/ragazzi, particolarmente a rischio saranno accompagnati ai servizi da un collaboratore scolastico, facendo attenzione a non gravare l'allievo di un senso di inadeguatezza o peggio di colpa.

Il Dirigente Scolastico
Emanuela Melone